



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 105 del 29/03/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

4.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CORLETO PERTICARA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SU C.U. N. 104 DEL 28/03/2025

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - nella seduta del **29 MARZO 2025**, ha deliberato quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera della reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;

Considerato, nondimeno, che, a mente del comma 3, del medesimo articolo 76, C.G.S., il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;

Tenuto conto, ancora, della disciplina regolata dal **Comunicato Ufficiale n. 292** della **LND**, pubblicato il **15 GENNAIO 2025**, con allegato il **Comunicato Ufficiale n. 147/A** della **F.I.G.C. di pari data (citato, altresì, nel C.U. n. 76 del 15 GENNAIO 2025 - C.R. Basilicata)**, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 - Maschili e Femminili - della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi (Stagione Sportiva 2024/2025);

Verificato che, ai sensi del ridetto **Comunicato Ufficiale n. 292** della **LND**, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 76, 77 e 78 (dinanzi la Corte sportiva di Appello a livello territoriale) incardinati dalla data di pubblicazione del mentovato Comunicato e sino al termine delle competizioni sopra citate, il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione e che il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte, è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione

della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

Dato atto di come la decisione del **Giudice Sportivo**, oggetto di impugnazione, sia stata pubblicata il 28 MARZO 2025, giusto C.U. n. 104;

Accertato, altresì, come il preannuncio di reclamo della società **A.S.D. CORLETO PERTICARA** sia stato inoltrato correttamente in data 28 MARZO 2025 (ore 19:07) e come il ricorso da parte del medesimo **Sodalizio** sia stato depositato nei termini e, precisamente, in data 29 MARZO 2025 (ore 10:00), con i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio degli atti in parola alla contro interessata Società **S.C. VIETRI**;

Letto il reclamo proposto dal ricorrente sodalizio avverso le decisioni del **Giudice Sportivo** pubblicate su **C.U. n. 104 del 28 MARZO 2025**;

Osservato come il ricorso, oltre a essere redatto in forma assolutamente generica e lacunosa, è privo di motivazioni e di puntuali e specifiche richieste atteso che il petitum (determinazione della cosa oggetto della domanda) è stato del tutto omesso, così in piena violazione di quanto dall'art. 49, comma 4, C.G.S. e dall'art. 164, comma 4, c.p.c. regolato;

Ritenuto come tale accertata violazione, che preclude la possibilità di dar corso alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, così come prescritto dal ridetto Comunicato Ufficiale n. 292 della LND, nonché all'audizione della ricorrente, determini l'inammissibilità del reclamo con conseguente impossibilità di procedere all'esame del merito di quanto ivi dedotto, le cui ragioni, ancorché inesprese debbono, per effetto di tanto, comunque ritenersi assorbite;

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così delibera:

- **Dichiara** inammissibile il ricorso dalla **A.S.D. CORLETO PERTICARA** proposto avverso le decisioni del Giudice Sportivo su C.U. n. 104 del 28 MARZO 2025 riportate;
- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo;
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 29/03/2025

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)